

TITOLO IV
DOVERI DELL'AVVOCATO NEL PROCESSO

Relazione illustrativa

Il titolo IV, oltre a ricomprendere il "cuore" dei doveri dell'avvocato sia nell'ambito del processo sia in quello della esplicazione del suo *munus* difensivo, vede disciplinato, tra gli altri, il "dovere di verità" (art. 50), il tema della "testimonianza dell'avvocato" (art. 51), il "divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti" (art. 52), il dovere da osservare nei rapporti con gli organi di informazione (art. 57), recupera il "rapporto con i magistrati" e con gli altri "soggetti" del processo (affinando alcune disposizioni, quali quella, ad esempio, in tema di rapporti con i testimoni ed ora anche con le "persone informate"), inserisce una previsione nuova che è quella relativa all'ascolto del minore (art. 56) che dà conto di un delicato profilo delle dinamiche processuali in materia di famiglia e minori, affermatosi soprattutto in dipendenza degli ultimi affacci legislativi e giurisprudenziali sulla obbligatorietà di tale adempimento (e la giurisprudenza del Consiglio Nazionale ha già registrato abusi in questo campo); riprende alcune delle previsioni disciplinari eccentriche rispetto al codice nel senso che sono scaturite da previsioni speciali di legge o da codici di condotta collaterali ("notifica in proprio", art. 58, "calendario del processo", art. 59, "astensione dalle udienze", art. 60), ricomprende ovviamente altri "momenti" sempre della giurisdizione (arbitrato, art. 61, mediazione, art. 62).

Art. 46.

**Dovere di difesa nel processo e
rapporto di colleganza**

1. Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza.

2. L'avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta violazione del dovere costituisce illecito disciplinare.

3. L'avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita.

4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d'ufficio, l'incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per l'attività svolta.

5. L'avvocato, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.

6. L'avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa.

7. L'avvocato deve comunicare al collega avversario l'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.

8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Relazione illustrativa

La previsione dell'art.46 ("dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza") specifica e tipizza i principi generali in tema di doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi (art.19), di diligenza (art.12) e di correttezza e probità(art.9). Le novità rispetto alle regole di comportamento contenute nell'art.23 dell'ancora vigente codice sono previste nel comma 2, che contiene la previsione specifica di illecito disciplinare in caso di ripetuta violazione del dovere di puntualità; così da porre l'accento anche su questo aspetto della vita professionale molte volte trascurato (la bozza del codice, ora corretta, recava, per un mero refuso, il termine "divieto" in luogo di "dovere"); il comma 4 riprende poi i doveri del difensore fiduciario subentrato al difensore d'ufficio, anche per quanto riguarda gli aspetti economici, sottolineando la doverosità di tali comportamenti con l'uso del verbo "deve" in luogo della precedente dizione "è tenuto" (è una modifica, questa, che si riscontra in diversi altri articoli del nuovo codice rispetto a quello ancora vigente).

Giurisprudenza disciplinare

► DOVERE DI DIFESA E SALVAGUARDIA DEL RAPPORTO DI COLLEGANZA.

È corretto il comportamento dell'avvocato che per la tutela della parte assistita eccipisca la non corretta costituzione della controparte attraverso il suo difensore. Il diritto di svolgere

la difesa giudiziale è infatti prevalente sul diritto all'onore della controparte quando le eccezioni svolte siano attinenti e costituiscano uno strumento per indirizzare la decisione del giudice, e siano state ingenerate dal comportamento tenuto dal difensore della controparte (C.N.F. 04/02/2004, n. 13).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli art. 14 e 22 del codice deontologico, l'avvocato che, senza informare il collega avversario della propria unilaterale iniziativa, discuta in sua assenza con il magistrato per rappresentare a quest'ultimo fatti tra l'altro non corrispondenti a verità (C.N.F. 21/11/2006, n. 124).

► DOVERE DI PUNTUALITÀ IN UDIENZA.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che, dopo aver atteso inutilmente l'arrivo del collega di controparte. che pure si era costituito, insista per l'assunzione dei mezzi istruttori, pur conoscendo la ferma contrarietà del collega avversario; non sussiste, infatti, l'obbligo da parte dell'avvocato di attendere il collega contraddittore senza limiti temporali, mentre certamente vi è l'obbligo di non pregiudicare gli interessi del cliente chiedendo rinvii per la mera assenza del collega di controparte (C.N.F. 24/12/2002, n. 216).

Non commette illecito disciplinare l'avvocato che, in udienza, non attenda l'arrivo del collega di controparte ove il ritardo sia superiore al tempo ragionevole di attesa a cui ogni professionista è tenuto. Nella specie il professionista aveva superato le due ore di ritardo (C.N.F. 08/03/2002, n. 13).

► SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO.

In virtù dei doveri che gravano sul difensore di ufficio, tra cui l'"obbligo di prestare il patrocinio" sino a quando non sia nominato un difensore di fiducia (art. 97 c. 5 e 6 c.p.p.), è insussistente l'illecito disciplinare addebitato all'incolpato che, a seguito della nomina quale difensore d'ufficio e

in mancanza di riscontro da parte del collega officiato dall'imputato, osservi il dovere di presentarsi all'udienza per assolvere alla difesa dell'imputato stesso, richiedendo conseguentemente a quest'ultimo il pagamento delle competenze relative all'attività professionale svolta, visto che al difensore di ufficio spettano le competenze fino alla cessazione delle sue funzioni, momento che coincide temporalmente con la nomina del difensore di fiducia, intervenuta, nella specie, soltanto in udienza (C.N.F. 21/11/2006, n. 127).
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario al principio di colleganza l'avvocato che, nominato difensore di fiducia, ometta di informare della sua nomina il difensore d'ufficio, inducendolo pertanto allo svolgimento di attività defensionali non dovute (C.N.F. 15/12/2000, n. 270).

► COLLABORAZIONE COL CODIFENSORE.

Tiene una condotta deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, non dia informazioni al codifensore, trattenga somme avute in ragione del mandato e non dia informazioni alla parte sullo stato della causa (C.N.F. 12/03/2003, n. 17).

Pone in essere un comportamento lesivo del principio di correttezza e lealtà l'avvocato che apponga su un atto la firma di altro legale e comunque ne utilizzi il nominativo senza il suo consenso (C.N.F. 13/10/2001, n. 205).

Tiene una condotta disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi di colleganza l'avvocato che assuma il patrocinio di un cliente già difeso da altro avvocato senza interessarsi di tale precedente rapporto e ricevendo il cliente nel suo studio senza aver informato il collega già nominato (C.N.F. 03/10/2001, n. 179).

Art. 47.

Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega

1. L'avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull'attività svolta e da svolgere.
2. L'elezione di domicilio presso un collega deve essergli preventivamente comunicata e da questi essere consentita.
3. L'avvocato corrispondente non deve definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.
4. L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Relazione illustrativa

L'art. 47 ("obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega") tipizza i doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi (art.19) e il dovere di diligenza (art.12), con la sostanziale riproposizione delle norme di comportamento contenute nell'art.31 dell'attuale codice e con l'evidente finalità di tutelare i rapporti tra colleghi nell'ambito del procedimento o del processo; la giurisprudenza disciplinare degli ultimi anni, infatti, ha evidenziato molteplici casi di violazione di tali regole, soprattutto con riferimento all'omessa comunicazione tra

dominus e collega domiciliatario, cosicché é apparso opportuno riproporre compiutamente tali regole di comportamento.

Giurisprudenza disciplinare

► COLLABORAZIONE DEL DIFENSORE DOMICILIATARIO.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, non dia informazioni al collega associato con lui nella difesa, trattenga somme avute in ragione del mandato e non dia informazioni alla parte sullo stato della causa (C.N.F. 12/03/2003, n. 17).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di dare informazioni al collega *dominus* in ordine alla causa affidatagli (C.N.F. 02/07/2001, n. 125).

Pone in essere un illecito deontologico l'avvocato che, nonostante i ripetuti tentativi posti in essere dal collega per ottenere notizie in ordine alle procedure di esecuzione forzata presso terzi al primo affidate, non fornisca alcuna comunicazione, con ciò violando l'art. 31 c.d. (C.N.F. 15/12/2011, n. 183).

Art. 48.

Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.
2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:
 - a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
 - b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.
3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
4. L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.
5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Relazione illustrativa

L'art. 48 (" divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega") tipizza i doveri di riservatezza (art.13) e di lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi (art.19), concorrendo, nello stesso tempo, al corretto e leale svolgimento del contraddittorio processuale. Le novità della nuova previsione, rispetto a quella dell'art.28 del codice vigente, sono contenute nel 1 e nel 4 comma della norma: il comma 1 aggiunge infatti anche la condotta, vietata, del "riportare in atti

processuali"; usa il termine "corrispondenza", intesa in senso lato, e non più la parola "lettere" e specifica che il divieto riguarda, esclusivamente, le comunicazioni tra colleghi, recependo in tal modo interpretazioni e chiarimenti della giurisprudenza disciplinare degli ultimi anni; è inoltre specificato che il principio di riservatezza e applicabile non solo alla proposta transattiva ma anche alla relativa risposta da parte del collega destinatario della comunicazione, così da fugare ogni dubbio sulla portata del divieto. Il comma 4 contiene la previsione, assolutamente nuova, della rilevanza disciplinare dell'abuso della clausola di riservatezza stante che, nella casistica giurisprudenziale, si è evidenziato un effettivo abuso di tale clausola che vincola, come noto, alla riservatezza il destinatario della comunicazione anche per situazioni che non contengono alcunché di riservato; da qui la necessità di sanzionare anche tali comportamenti onde limitare l'uso di tale clausola ai soli casi che impongono il rispetto del principio.

Giurisprudenza disciplinare

► PRODUZIONE DI MISSIVA RISERVATA.

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva. La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate ma anche le comunicazioni scambiate fra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano esposizioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo ancorché non dichiarate espressamente "riservate" (C.N.F. 23/11/2000, n. 179).

Tiene un comportamento rilevante perché lesivo del dovere di riservatezza a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che produca in giudizio una missiva inviata dal collega di

controparte, qualificata "riservata" e contenente proposte transattive (C.N.F. 01/04/2004, n. 48). Osserva un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva. La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate ma anche le comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo ancorché non dichiarate espressamente "riservate" (C.N.F. 23/05/2002, n. 70).

► PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A MISSIVA RISERVATA.

Osserva un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che utilizzi in giudizio copia di disegni allegati a una lettera definita dal collega di controparte "riservata personale" (C.N.F. 08/11/2001, n. 230).

► PRODUZIONE DI PROPOSTA TRANSATTIVA.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega e contenente una proposta transattiva, a nulla rilevando l'eventualità che sulla busta non fosse stata apposta la dicitura "riservata personale" (C.N.F. 27/06/2003, n. 189).

L'avvocato che si difenda personalmente, assumendo nella sede giudiziale la duplice veste di parte e difensore, è tenuto a rispettare le regole che disciplinano l'attività di quest'ultimo. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 28 cod. deontologico, configura illecito disciplinare la produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega contenente una proposta transattiva (C.N.F. 13/09/2006, n. 49).

► RIVELAZIONE DI MISSIVA RISERVATA.

È vietato non solo produrre la corrispondenza riservata ma anche riferirne in giudizio il contenuto (C.N.F. 23/7/2013 n. 135).

Art. 49.

Doveri del difensore

1. L'avvocato nominato difensore d'ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito.
2. L'avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato.
3. L'avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nell'ambito dello stesso procedimento.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Relazione illustrativa

L'art.49 ("doveri del difensore") ripropone ai commi 1 e 3 le previsioni contenute rispettivamente nell'art.11 canone 1 e canone 3 del codice deontologico in vigore; il comma 1, peraltro, rafforza il dovere di informazione dell'assistito da parte del difensore d'ufficio, eliminando l'inciso "quando ciò sia possibile" contenuto, invece, nel canone I del codice del 1997; il comma 2 rappresenta invece una novità dettata dall'esigenza di riportare all'interno del codice tutte le previsioni di valenza deontologica contenute in leggi speciali quali, nel caso, la legge processuale penale: la norma, infatti, riprende il contenuto dell'art.106 comma 4 bis del c.p.p., introdotto dall'art.16 della legge

13.2.2001 n.45, norma questa di valenza deontologica poiché richiamata al comma 4 del precedente art.105 c.p.p. che prevede la comunicazione, da parte dell'Autorità Giudiziaria, all'Organo disciplinare forense, dei casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa d'ufficio, di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché, appunto, di violazione del divieto di cui all'art. 106 comma 4 bis dello stesso codice. Si tratta di una previsione finalizzata a garantire l'autonomia e la genuinità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti di un soggetto indagato o imputato in un procedimento penale da parte di altri soggetti, pure indagati o imputati nello stesso procedimento, o in procedimento connesso o collegato, che non devono essere assistiti dallo stesso difensore.

Giurisprudenza disciplinare

► DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO.

In virtù dei doveri che gravano sul difensore di ufficio, tra cui l'"obbligo di prestare il patrocinio" sino a quando non venga nominato un difensore di fiducia (art. 97 commi 5 e 6 c.p.p.), è insussistente l'illecito disciplinare addebitato all'incolpato che, a seguito della nomina quale difensore d'ufficio e in mancanza di riscontro da parte del collega officiato dall'imputato, osservi il dovere di presentarsi all'udienza per assolvere alla difesa dell'imputato stesso, richiedendo conseguentemente a quest'ultimo il pagamento delle competenze relative all'attività professionale svolta, visto che al difensore di ufficio spettano le competenze fino alla cessazione delle sue funzioni, momento che coincide temporalmente con la nomina del difensore di fiducia, intervenuta, nella specie, soltanto in udienza (C.N.F. 21/11/2006, n. 127).

Art. 50.

Dovere di verità

1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.
2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato
4. L'avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
5. L'avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.
6. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.
7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Relazione illustrativa

L'art.50 ("dovere di verità"), che specifica i doveri di lealtà, correttezza e probità di cui

all'art.9, con una formulazione in parte modificata rispetto alla già licenziata bozza del codice, contiene importanti novità nei primi 3 commi: innanzitutto la distinzione tra introduzione ed utilizzazione nel procedimento e l'ulteriore specificazione – rispetto al testo dell'art.14 dell'attuale codice che fa riferimento solo a "prove false" – che richiama gli "elementi di prova" o "documenti"; ancora, la previsione del divieto di utilizzazione o della rinuncia al mandato da parte del difensore, contenuta nel comma 3, nel caso in cui lo stesso apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi provenienti dalla parte assistita; il comma 1 ripropone sostanzialmente il canone 1 dell'art.14 dell'attuale codice, rafforzando però il divieto per l'avvocato di introduzione nel procedimento di "prove false" atteso che viene usata, a tale proposito, l'espressione "non deve" in luogo di quella "non può" che figura attualmente nello stesso art.14; oltre al divieto di introduzione nel procedimento (che si estende, dunque, in ambito penale, anche alla fase delle indagini preliminari), il comma 2 vieta anche l'utilizzo di tali elementi che il difensore sappia o apprenda essere falsi, se gli stessi siano prodotti o provengano dalla parte assistita. Il 3 comma contempla, come detto, la circostanza della conoscenza, anche successiva, da parte del difensore e prevede il divieto di utilizzazione o, in alternativa, l'obbligo della rinuncia al mandato in tutti i casi in cui tali elementi falsi provengano dalla parte assistita; la previsione richiama dunque uno dei principi fondamentali posti a tutela del corretto esercizio dell'attività difensiva, e del corretto attuarsi della funzione giurisdizionale, e mira, nel contempo, a salvaguardare la stessa figura del difensore il quale, in presenza di situazioni di falsità probatoria ad opera della parte da lui assistita, non deve utilizzare gli elementi che sappia essere falsi oppure non deve proseguire nell'incarico difensivo.

Giurisprudenza disciplinare

► FALSIFICAZIONE DI ATTO.

Tiene una condotta deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense, l'avvocato che confezioni o comunque utilizzi un documento falso in giudizio (C.N.F. 06/12/2002, n. 193).

Ancorché, in linea di principio, l'avvocato che si presti alla verbalizzazione abbia il dovere di fedele trascrizione, essendo inammissibile un intervento sul testo dettato dal giudice senza esplicita autorizzazione di quest'ultimo, deve ritenersi non intenzionalmente diretto a violare tale dovere il comportamento in concreto tenuto dall'incolpato che sostituisca una congiunzione con altra non idonea ad alterare sotto il profilo semantico il fatto oggetto della deposizione del teste dovendo ritenersi ragionevole la correzione d'impulso, resa evidente dalla interlineatura che non occulta la congiunzione precedentemente scritta (C.N.F. 28/12/2006, n. 192).

► FALSA DICHIARAZIONE.

Tiene una condotta deontologicamente rilevante l'avvocato che, in violazione di quanto prescritto dall'art. 14 del codice deontologico effettui dichiarazioni false in udienza per indurre il magistrato a un provvedimento vantaggioso per il proprio cliente (C.N.F. 06/09/2002, n. 123).

Tiene una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che dichiari falsamente l'emissione e l'esito favorevole di una sentenza e chiedi denaro per la registrazione della stessa; falsificando altresì la ricevuta di versamento della tassa di registro, riferita ad altro contratto. Nè vale la giustificazione che il fatto sarebbe stato posto in essere da un collaboratore di studio, neppure individuato, quando risulti comunque la mancanza di ogni controllo e la partecipazione diretta ai rapporti con la parte assistita (C.N.F. 28/11/2000, n. 221).

Tiene una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che dichiari di rimettere una querela nell'interesse di un soggetto, affermando

falsamente d'essere munito dei relativi poteri, non rilevando ai fini dell'esclusione dell'illecito il fatto di aver agito nel sostanziale interesse dell'esponente, perseguendo una transazione risarcitoria in prossimità della prescrizione del reato (C.N.F. 20/12/2012, n. 184).

► FALSA AUTENTICAZIONE.

L'avvocato che, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, attesti falsamente l'autenticità delle firme apposte in calce alle procure sugli atti giudiziari dei quali si avvalga, tiene un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità (C.N.F. 11/04/2003, n. 61).

Viene meno al dovere di lealtà, il professionista che autentichi la firma del cliente sapendola apposta da altri (C.N.F. 29/11/2012, n. 176).

Viene meno ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza il professionista che autentichi la firma della cliente in calce ad un'autorizzazione a presentare un atto di querela, nel caso in cui la firma autenticata non sia stata apposta in sua presenza e sussista incertezza sulla circostanza stessa che sia stata apposta dalla cliente medesima (C.N.F. 15/12/2006, n. 174).

Il comportamento dell'avvocato che, in qualità di difensore di più persone in una causa di divisione di eredità, autentichi sulla delega a margine dell'atto di appello le firme di alcuni coeredi che invece mai l'abbiano apposta, non viola i principi di probità (art. 3 c.d.) e verità (art. 14 c.d.), dovendo piuttosto essere ravvisarsi una violazione del dovere di diligenza (art. 8 c.d.), che si sostanzia nella violazione del dovere di attenzione nella certificazione della autografia della procura, attesa la rilevanza che questa attività del difensore ha nell'ambito del giudizio. Peraltro, se pure in linea di principio non sia in discussione il principio sulla responsabilità dell'avvocato nella certificazione dell'autografia, occorre verificare se in concreto vi sia stata la cosciente volontà di venir meno ai propri doveri (C.N.F. 29/12/2006, n. 208).

► USO DI ATTO FALSO.

Tiene una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che utilizzi un documento di cui conosca la falsità a nulla rilevando l'eventualità che egli successivamente non si sia interessato della pratica per averla affidata ad un praticante di studio (C.N.F. 24/10/2003, n. 309).

► USO DI PROVE FALSE.

Tiene una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che in una procedura esecutiva utilizzi documenti falsi per ottenere la sospensione della procedura stessa (C.N.F. 16/07/2007, n. 88).

Pone in essere una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che, pur non essendo l'autore del falso materiale avente ad oggetto un decreto di ammortamento e un certificato di cancelleria attestante la mancata opposizione del suddetto decreto, sia consapevole della falsità di entrambi i documenti e della conseguente illecita attività di presentazione per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con cui, pertanto, viola i principi di probità, correttezza e lealtà che attengono al regolare e ordinato sviluppo del processo (art. 5 e 6 c.d., in particolare il punto 6.1 che impone all'avvocato di non assumere iniziative con mala fede o colpa grave), il dovere di verità di cui all'art. 14.1 c.d. ("l'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false", con riferimento al procedimento di ammortamento), nonché i principi di indipendenza (art. 10 c.d.) e di autonomia (art. 36 c.d.), con riferimento al compimento di atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità (C.N.F. 15/12/2006, n. 167).

► RETICENZA SU PROVVEDIMENTI PRECEDENTI.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, al fine di ottenere un ennesimo provvedimento ingiuntivo nei confronti della parte per il pagamento del suo compenso, sottaccia al giudice il precedente provvedimento ottenuto (C.N.F. 16/06/2003, n. 164).

Art. 51.

La testimonianza dell'avvocato

1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.
2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.
3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Relazione illustrativa

L'art.51 ("la testimonianza dell'avvocato") tipizza e specifica i doveri di correttezza e riservatezza nell'ambito del delicato perimetro della testimonianza dell'avvocato; rispetto alla previsione del codice attualmente vigente, la norma, così come è stata ora concepita, sottolinea l'assoluta inopportunità della stessa testimonianza dell'avvocato il quale deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre e ciò superando quella locuzione "per quanto possibile" presente nel codice del 1997; la giurisprudenza disciplinare degli ultimi anni ha comunque opportunamente distinto, nell'ambito della eventuale testimonianza dell'avvocato, tra circostanze apprese nell'esercizio dell'attività professionale e circostanze coperte invece dal segreto professionale. In tale contesto occorre anche ricordare che il segreto professionale

costituisce al tempo stesso l'oggetto di un dovere giuridico dell'avvocato, la cui violazione è sanzionata penalmente, e l'oggetto di un diritto dello stesso avvocato, che non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione del proprio ministero; accanto a questo dovere ed a questo diritto vi è però un ulteriore diritto del cliente a che il legale si attenga al segreto professionale e non sveli notizie apprese nel corso del mandato professionale e tale diritto assume i connotati di un diritto fondamentale, quello di difesa, perché senza tale garanzia il diritto di difesa ne risulterebbe indebitamente e gravemente diminuito.

Il comma 2 dell'art. 51 prevede poi il divieto di testimonianza su quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi e sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi, previsione questa che si ricollega al contenuto dell'art.48.

Giurisprudenza disciplinare

► TESTIMONIANZA LEGITTIMA.

Ai sensi dell'art. 58 del codice deontologico è rimessa al prudente apprezzamento dell'avvocato la scelta di assumere o meno la veste di testimone in un giudizio civile i cui fatti gli siano noti, con l'obbligo, in caso positivo, di rinunciare al mandato difensivo senza più poterlo riassumere e curando di evitare che oggetto della testimonianza siano circostanze di fatto ed elementi di difesa da considerarsi coperti dal dovere di segretezza, in guisa che non venga arrecato pregiudizio alla parte rappresentata (C.N.F. 27/04/2006, n. 15).

► TESTIMONIANZA ILLEGITTIMA.

L'avvocato che consigli un'azione contro la propria cliente e, nel giudizio così instaurato, testimoni su circostanze apprese nell'esercizio del precedente mandato, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e fedeltà a cui ciascun professionista è tenuto (C.N.F. 27/06/2003, n. 175).

Art. 52.

Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti

1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.
2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Relazione illustrativa

L'art.52 ("divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti") non registra sostanziali novità rispetto alla formulazione dell'art.20 del codice vigente, giovandosi, tra l'altro, della "lettura" che di questa previsione deontologica hanno fatto numerose pronunce del Consiglio Nazionale Forense e delle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Giurisprudenza disciplinare

► NOZIONE DI ESPRESSIONI OFFENSIVE.

La natura di espressioni effettivamente offensive e sconvenienti deve essere valutata con riguardo al significato complessivo ed allo scopo dello scritto, specie per gli atti impugnatori che hanno l'ovvia funzione di criticare una precedente decisione giudiziaria (C.N.F. 28/12/2006, n. 194).

► NOZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI.

La "sconvenienza" va intesa come uso di un lessico rozzo o volgare mentre la "offensività" va intesa come intenzionale lesione dell'onore e decoro altrui da parte delle espressioni usate dal difensore nell'esercizio della difesa (C.N.F. 28/12/2006, n. 194).

► ESPRESSIONI OFFENSIVE O SCONVENIENTI E DIRITTO DI DIFESA.

Nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giurisdizionale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all'onore prevale il primo, salvo l'ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l'esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose, cosicché non commette illecito disciplinare l'avvocato che in una richiesta al giudice richiami la normativa sulla responsabilità dei magistrati al fine di una migliore difesa del cliente e per la realizzazione del risultato perseguito con l'azione giudiziale (C.N.F. 27/06/2003, n. 195).

Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, entro il limite del rispetto della dignità dell'interlocutore, talché integra l'illecito ex art. 20 del codice deontologico l'affermazione del professionista, contenuta nel verbale di un procedimento civile, che inviti il giudice a leggere le carte prima di emettere ordinanze inique, imputandogli di aver assunto una decisione senza la previa valutazione degli argomenti risultanti dagli scritti difensivi, col risultato di aver danneggiato una parte (C.N.F. 05/10/2006, n. 88).

► ESPRESSIONI OFFENSIVE O SCONVENIENTI E ENFASI DIFENSIVA.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto il professionista che usi nei confronti dei colleghi espressioni polemiche ma non offensive. Nella specie è stato assolto l'avvocato che, rivolto al presidente e al consigliere dell'ordine forense in relazione ad una vicenda che lo aveva peraltro visto soggetto di un procedimento disciplinare, aveva dichiarato in un articolo di stampa che: "i due consiglieri lavoravano con una certa approssimazione" (C.N.F.25/10/2003, n. 349).

Non pone in essere un comportamento deontologicamente scorretto il professionista che usi nei confronti della controparte espressioni forti se le stesse siano state frutto di eccessiva

enfasi difensiva ma non siano state pronunciate con intento offensivo (C.N.F. 28/12/2005, n. 218).

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che in uno scritto difensivo in sede disciplinare usi espressioni forti per definire il comportamento dell'accusatore, ove le stesse siano state poste in essere per la piena realizzazione del dovere di difesa (nella specie la parte accusatrice era stata accusata di "pochezza intellettuale ed umana", e di aver tenuto "atteggiamenti arroganti, prepotenti e umilianti nei confronti dei colleghi") (C.N.F. 27/06/2003, n. 186).

Non costituisce illecito disciplinare l'attribuzione al difensore avversario della frase "il legale avversario ignora poi completamente (o finge di ignorare) la legislazione vigente", in quanto tale frase corrisponde a un modello retorico ricorrente, con cui si intende sottolineare non già l'ignoranza altrui, quanto l'evidente errore dell'argomento difensivo (C.N.F. 05/04/2008, n. 9).

L'avvocato, nell'ambito della propria attività di difesa, può e, anzi, deve esporre con vigore e calore la tesi difensiva del proprio assistito, senza mai, tuttavia, far ricorso a un linguaggio offensivo e, comunque, non consono alla correttezza e al decoro professionale, che deve essere sempre il riferimento costante di chi esercita l'attività forense e quindi non gli è consentito di usare espressioni che intaccano l'integrità morale del c.t.u. (C.N.F. 05/10/2006, n. 82).

Non integrano l'illecito deontologico di cui all'art. 20 del codice deontologico l'uso di aggettivi come "pretestuoso" e "arrogante", compiuto dall'incolpato in un atto di citazione con riferimento al comportamento di controparte, allorché siano pertinenti alla difesa e non siano volte a offendere l'altrui reputazione (C.N.F. 27/10/2008, n. 138).

L'attribuzione alla controparte della prospettazione di circostanze false costituisce un'evidente manifestazione della dialettica processuale, che ha il limite del divieto di espressioni sconvenienti od offensive (art. 89 c.p.c.) autonomamente valutabile in sede disciplinare, talchè devono ritenersi non lesive della dignità e del decoro professionale l'attribuzione a controparte di "malafede processuale" (parola usata dall'art. 96 c.p.c. ai fini della responsabilità aggravata) e di deduzione di false circostanze, in quanto non sconvenienti né offensive ed altresì appartenenti al diritto di difesa nell'ambito del processo (C.N.F. 21/11/2006, n. 130).

Le espressioni usate dal professionista nei confronti del magistrato non integrano l'illecito ex art. 20 del codice deontologico qualora, lette nel contesto generale di un atto di impugnazione, non siano esorbitanti dalle esigenze di difesa dell'appellante perchè, pur costituendo critica severa al provvedimento del magistrato e una vivace sollecitazione a una più penetrante attenzione dei giudici di appello, rispondano al bisogno di rappresentare, con la maggiore efficacia possibile, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato (C.N.F. 28/12/2006, n. 194).

► PROVOCAZIONE O RECIPROCIÀ.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che usi espressioni offensive e sconvenienti in un esposto presentato al consiglio dell'ordine nei confronti di un collega, non rilevando a fini giustificativi il fatto che tali espressioni siano state una reazione al comportamento altrui, potendo questo rilevare ai soli fini della determinazione della sanzione (C.N.F. 27/06/2003, n. 172).

L'uso di espressioni offensive verso il collega avversario non è giustificata dal fatto di aver reagito a una aggressione processuale, atteso che l'invocata esimente prevista dall'art. 599

c.p. non trova applicazione in materia deontologica; tuttavia la circostanza è idonea ad attenuare, dal punto di vista oggettivo, il *vulnus* deontologico e, dal punto di vista soggettivo, la volontà (C.N.F. 15/12/2006, n. 146).

L'avvocato che in udienza usi espressioni offensive nei confronti degli organi del fallimento pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo in materia deontologica l'esimente prevista dall'art. 599 c.p.; l'eventuale provocazione può, infatti, essere considerata solo come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione (C.N.F. 16/02/2000, n. 3; C.N.F. 03/10/2001, n. 200; C.N.F. 28/12/2005, n. 239).

► ESPRESSIONI OFFENSIVE O SCONVENIENTI NEI CONFRONTI DI GIUDICE E DIFENSORE DI CONTROPARTE.

L'avvocato che, in scritti difensivi, usi espressioni offensive e sconvenienti nei confronti del giudice e del collega di controparte pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante (C.N.F. 19/10/2007, n. 148).

L'avvocato che in un colloquio con il proprio cliente usi espressioni offensive e denigratorie nei confronti di un collega pone in essere un comportamento lesivo del dovere di probità e colleganza propri della classe forense, a nulla rilevando l'eventualità che il colloquio, in cui tali espressioni sono state usate, fosse di carattere riservato (C.N.F. 23/11/2000, n. 195).

Ancorché la contrapposizione dialettica possa spiegare eventuali eccessi nell'uso di argomentazioni difensive, esula dai limiti che ciascun difensore deve in ogni caso rispettare l'attribuzione al collega avversario di fatti specifici costituenti reato e l'aggressione alla moralità e alla dignità della persona di questi, integrando siffatti comportamenti la violazione dei doveri di correttezza e di lealtà nei confronti dei colleghi prescritti dalle regole deontologiche, indipendentemente dalla loro rilevanza penale (C.N.F. 05/10/2006, n. 67).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli art. 5 comma 1 e 20 del codice deontologico forense, l'avvocato che, durante l'udienza, privi la collega del titolo di avvocato, qualificandola "signora", e le rivolga espressioni offensive e sconvenienti, idonee a ledere la dignità e il prestigio dell'avvocato stesso e della classe forense (C.N.F. 28/12/2006, n. 195).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che violi il dovere di correttezza e riservatezza usando espressioni volgari e offensive in una missiva in cui informava del tradimento di un coniuge nei confronti dell'altro (C.N.F. 21/11/2003, n. 353).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che in scritti difensivi usi espressioni offensive verso il collega di controparte. Nella specie è stata confermata la sanzione della censura all'avvocato che in una lettera aveva dichiarato, riferendosi al collega avversario, "Ella temerariamente e scorrettamente ha fatto presentare al suo assistito un esposto al consiglio dell'ordine degli avvocati" (C.N.F. 23/05/2002, n. 67).

► ESPRESSIONI OFFENSIVE O SCONVENIENTI NEI CONFRONTI DI CONTROPARTE E TERZI.

L'avvocato è tenuto a contemperare le esigenze di dialettica processuale e adempimento del mandato difensivo con il divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive e ciò non solo nei confronti del collega avversario ma anche delle parti e più in generale dei terzi (C.N.F. 30/9/2013, n. 163).

Art. 53.

Rapporti con i magistrati

1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.
2. L'avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario.
3. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilità.
4. L'avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l'esistenza di tali rapporti.
5. L'avvocato componente del Consiglio dell'Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d'ufficio.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Relazione illustrativa

L'art.53 ("rapporti con i magistrati"), oltre ad una diversa ma, si è ritenuto, più efficace e stringente formulazione rispetto a quella del codice attualmente in vigore, contiene, al comma 5, una nuova previsione, mutuata dall'art.28 comma 10 della legge n.247/2012 e volta a tutelare l'assoluta trasparenza ed indipendenza dei componenti del Consiglio dell'Ordine, prevedendo che i consiglieri non debbano accettare incarichi giudiziari dai magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d'ufficio, così da fugare qualsiasi dubbio o sospetto su eventuali interessi

collegati alla funzione ed all'incarico. Quella della legge, ora recepita anche nell'ambito del codice deontologico, è una previsione che trova oggi la sua *ratio* anche nel compito e nel potere che viene assegnato al Consiglio dell'Ordine (art.29 comma 1 lettera t legge n.247/2012) di vigilare sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti; trattasi naturalmente, anche per la previsione deontologica, di uno *ius superveniens* che troverà applicazione a partire dalla elezione dei nuovi Consigli dell'Ordine, una volta esaurito il periodo transitorio e di proroga degli attuali Consigli previsto sempre dalla legge di riforma dell'ordinamento professionale.

Giurisprudenza disciplinare

► RAPPORTI CON I MAGISTRATI E DIRITTO DI DIFESA.

L'avvocato che, in scritti difensivi, usi espressioni offensive e sconvenienti nei confronti del giudice e del collega di controparte pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante (C.N.F. 19/10/2007, n. 148).

Nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giurisdizionale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all'onore prevale il primo, salvo l'ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l'esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose, cosicché non commette illecito disciplinare l'avvocato che in una richiesta al giudice richiami la normativa sulla responsabilità dei magistrati al fine di una migliore difesa del cliente e per la realizzazione del risultato perseguito con l'azione giudiziale (C.N.F. 27/06/2003, n. 195).

Tiene un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che, in un giudizio civile, faccia rilevare l'esistenza di un esposto presentato nei confronti dell'organo giudicante, ove la circostanza risulti veritiera e documentata e non vi siano elementi tali da indurre a ritenere

fondatamente che l'iniziativa si ponesse lo scopo di influenzare negativamente il giudice o di porlo in condizioni di non svolgere serenamente la propria attività (C.N.F. 30/08/2002, n. 116).

Tiene un comportamento deontologicamente corretto il professionista che con toni misurati ponga critiche al magistrato e lo inviti a leggere i documenti depositati (C.N.F. 20/09/2000 n. 92). Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, entro il limite del rispetto della dignità dell'interlocutore, talchè integra l'illecito ex art. 20 del codice deontologico l'affermazione del professionista che imputi al giudice di aver assunto una decisione senza valutare gli argomenti riportati dagli scritti difensivi, danneggiando una parte (C.N.F. 05/10/2006, n. 88).

► RAPPORTI CON I MAGISTRATI E USO DI ESPRESSIONI OFFENSIVE O SCONVENIENTI.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in relazione degli art. 5 comma 1, 6 comma 1, 20 comma 1, 29 e 53 comma 1 del codice deontologico, l'avvocato che utilizzi espressioni sconvenienti ed offensive, dirette consapevolmente a insinuare, a carico dei colleghi, la esistenza di condotte illecite e, a carico del giudice, la violazione del fondamentale dovere di imparzialità nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali (C.N.F. 15/12/2006, n. 152).

Le espressioni usate dal professionista nei confronti del magistrato non integrano l'illecito ex art. 20 del codice deontologico qualora, lette nel contesto generale di un atto di impugnazione, non siano esorbitanti dalle esigenze di difesa dell'appellante perchè, pur costituendo critica severa al provvedimento del magistrato e una vivace sollecitazione a una più penetrante attenzione dei giudici di appello, rispondano al bisogno di rappresentare, con la maggiore efficacia possibile, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato (C.N.F. 28/12/2006, n. 194).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che usi, in scritti difensivi, espressioni offensive e sprezzanti nei confronti della magistrato e della sua attività dal momento che il diritto di critica e difesa deve essere esercitato nel rispetto dell'altrui sensibilità, della dignità e del decoro a cui il professionista è tenuto (C.N.F. 28/12/2005, n. 201).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che usi nei confronti di un magistrato espressioni offensive e denigratorie. Nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento nei confronti dell'avvocato che aveva accusato il giudice di: "faziosa preferenza", "tracotanza", "insolenza", "complessiva e molteplice incuria" (C.N.F. 13/05/2002, n. 46).

Pone in essere un comportamento non rilevante deontologicamente, anche se inopportuno, il professionista che in corso di udienza, essendo intervenuta una discussione in ordine al pagamento delle spese di rimessione della querela, si rivolga al p.m. intervenuto nella discussione, chiedendogli "chi fosse" e "cosa volesse" (C.N.F. 11/04/2001, n. 56).

Non è disciplinarmente rilevante il comportamento del professionista che, nella sua qualità di sindaco di un comune, in una intervista pronunci apprezzamenti critici nei confronti dell'operato di un magistrato, quando tali dichiarazioni abbiano contenuti strettamente politici e conseguenti alle illegittime iniziative assunte nei suoi confronti (emissione di un decreto penale e diffusione dello stesso con molta pubblicità, relativo ad un reato abrogato da tempo) (C.N.F. 21/11/2000, n. 173).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante, e contrario agli obblighi di lealtà e correttezza propri della professione forense, l'avvocato che registri un colloquio con un magistrato all'insaputa di quest'ultimo e che successivamente si adoperi per la diffusione di tale registrazione (C.N.F. 04/11/2000, n. 139).

Art. 54.

Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici

1. I divieti e doveri di cui all'art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti dell'avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d'ufficio e della controparte.
2. La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Relazione illustrativa

L'art.54 ("rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici") riprende la formulazione già esistente aggiungendo i "periti" ed estendendo la previsione per i consulenti tecnici, oltreché a quelli d'ufficio, anche a quelli della controparte.

Art. 55.

Rapporti con i testimoni e persone informate

1. L'avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

2. Il difensore, nell'ambito del procedimento penale, ha facoltà di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse della parte assistita.

4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di segretezza degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell'attività.

5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all'esercizio della difesa.

6. Gli avvisi, che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni,

devono essere documentati per iscritto.

7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennità sotto qualsiasi forma, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle sole spese documentate.

8. Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all'eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell'invito è indicata l'opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all'atto.

9. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta ad indagini della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verità.

10. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando è disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.

11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso informazioni, né al suo difensore.

12. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 comporta l'applicazione della sanzione

disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Relazione illustrativa

L'art.55 ("rapporti con i testimoni e persone informate") ripropone, con alcune modifiche, il contenuto dell'art.52 del vigente codice in tema di rapporti con i testimoni. Le modifiche riguardanti, sostanzialmente, il comma 2, che richiama le previsioni della legge processuale (art.391 bis e ss. c.p.p.) e le indicazioni contenute nella delibera del Garante per la protezione dei dati personali n.60 in data 6.11.2008, pubblicata nella G.U. n.275 del 24.11.2008 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2009: non sono state quindi ripetute tutte le indicazioni comportamentali già comprese nelle norme processuali e quelle contenute nella richiamata deliberazione del Garante, denominata "codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere investigazioni difensive", in quanto richiamate nel predetto comma. I commi 4,5,6,7 e 8 ripropongono, invece, alcune regole fondamentali che il difensore deve rispettare nell'attività di investigazione, desunte anche da chiarimenti ed interpretazioni della giurisprudenza processuale; significativa, a tal proposito, la regola contenuta nel comma 9 che prevede l'obbligo della preventiva informazione ai prossimi congiunti della persona imputata, o sottoposta alle indagini, della facoltà di astenersi dal rispondere, estesa anche alla fase della indagini preliminari ed all'attività di Polizia Giudiziaria dalla giurisprudenza di legittimità, così da allineare l'attività del difensore a quella del Pubblico Ministero e della stessa Polizia

Giudiziaria, anche e soprattutto in riferimento alla ipotesi di reato prevista dall'art.371 ter c.p. (false dichiarazioni al difensore). Il comma 11 dell'art.55 prevede, infine, una modifica significativa rispetto alla analoga disposizione contenuta nel canone 1 punto 16 dell'art.52 dell'ancora vigente codice; in luogo infatti della dizione "il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore" si prevede, ora, il divieto di consegna di tale copia e tale previsione è giustificata da una serie di considerazioni quali: l'equiparazione del difensore al Pubblico Ministero, come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; la conseguente segretezza dell'atto di indagine difensiva fino all'eventuale deposito del verbale nel fascicolo del P.M.; l'obbligo di segretezza che grava sul difensore ai sensi della previsione di cui al comma 3 dello stesso art. 55; la scelta indiscutibile del difensore di non utilizzare il verbale di dichiarazioni rese dal soggetto interpellato, cosicché l'eventuale consegna dello stesso verbale alla persona che ha reso le informazioni o al suo difensore comporterebbe una potenziale lesione del diritto di difesa conseguente alla divulgazione di un atto che lo stesso difensore potrebbe decidere di non utilizzare mai.

Giurisprudenza disciplinare

➤ RAPPORTI CON I TESTIMONI:
INTERLOCUZIONE IN UDIENZA.

Non integra violazione dell'art. 5 del codice deontologico il comportamento del professionista che, nel corso dell'udienza, si limiti a rivolgere ai testimoni in attesa di rendere la propria deposizione un mero invito a "dire la verità", senza aggiungere altra espressione idonea a rappresentare un significato di minaccia, tale da incutere timore o da subornare i testi, e dunque semplicemente sollecitando i testi a riferire al magistrato la verità dei fatti (C.N.F. 11/11/2006, n. 103).

► RAPPORTI CON I TESTIMONI: INVITO IN STUDIO DEI TESTIMONI DI CONTROPARTE.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e colleganza, l'avvocato che inviti presso il proprio studio i testimoni di parte avversa al fine di informarli di una denuncia già presentata contro di loro per falsa testimonianza così ponendo in essere una ingiusta pressione (C.N.F. 29/04/2003, n. 76).

► RAPPORTI CON I TESTIMONI: VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE.

Viola i doveri di lealtà e correttezza, di diligenza, nonché l'art. 52 c.d. l'avvocato che, in vista di un giudizio abbreviato da condizionare all'acquisizione del documento probatorio, raccolga presso lo studio una dichiarazione da persona informata nell'ambito di indagini difensive soggette alla disciplina di cui all'art. 391 bis c.p.p., senza provvedere agli avvertimenti e senza osservare le modalità prescritte dalla stessa norma (C.N.F. 15/12/2011, n. 211).

Art. 56.

Ascolto del minore

1. L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.
2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
3. L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.
4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Relazione illustrativa

L'art.56 ("ascolto del minore") rappresenta, come già evidenziato, una delle novità più significative del nuovo codice; il 1 comma si incarica di dettare, come principio generale, il divieto per l'avvocato di procedere all'ascolto del minore senza il previo consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale e, anche se la previsione può apparire pleonastica perché, se non vi è conflitto di interessi, il figlio minore non ha rappresentanza e difesa autonoma nel e fuori dal processo (lo rappresentano i genitori o

il tutore se questi ultimi manchino o siano decaduti o sospesi dalla responsabilità genitoriale), vero è che essa tende a marcare e segnare comunque un confine ed un'area di rispetto quando l'avvocato è chiamato ad occuparsi di questioni che coinvolgono la persona del minore; è evidentemente, ed a contrario, fatta salva però l'ipotesi in cui sussista conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra gli esercenti la responsabilità genitoriale ed il minore stesso: in tale ipotesi l'avvocato, che sia nominato curatore speciale del minore (ex art.78 c.p.c.), che lo difenda nell'eventuale sede contenziosa (art.86 c.p.c.), che lo assista in sede negoziale e contrattuale (art.320 c.c. u.c.) - le funzioni di rappresentanza e di difesa, ancorchè cumulabili nella stessa persona, sono diverse e restano sempre scindibili anche se le prassi applicative sono nel senso di nominare un avvocato che poi, di solito, si costituisce nel procedimento - potrà (*rectius*: dovrà) procedere all'ascolto del minore, se non contrario all'interesse di quest'ultimo, non necessitando ovviamente il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale che versi in conflitto di interessi (situazione la cui presenza dà luogo e giustifica il ricorso a quelle figure "esterne") e lo stesso è a dirsi, o meglio a ripetersi, per il legale che sia nominato avvocato del minore; quanto alle modalità di ascolto del minore, soprattutto con riferimento alla eventuale presenza di un esperto, soccorrerà la responsabilità decisionale dell'avvocato, investito di quel *munus* e ciò in dipendenza della stessa età del minore, della sua capacità di discernimento, delle circostanze tutte del caso concreto. Con il comma 2 sono regolamentate le ipotesi relative alle controversie in materia familiare o minorile, con la previsione dell'assoluto divieto per l'avvocato del genitore di avere contatti e colloqui con i figli minori sulle circostanze oggetto delle controversie stesse (le patologie delle quali si è fino ad oggi occupata la

giurisprudenza disciplinare attengono prevalentemente a questa fattispecie). Infine il 3 comma disciplina le ipotesi in cui, nell'ambito di un procedimento penale, il soggetto minore, imputato, parte offesa o testimone, debba essere ascoltato o assunto come informatore, anche mediante il rilascio di dichiarazioni scritte, dall'avvocato: quest'ultimo, in tali casi, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto e fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge ed in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.

Giurisprudenza disciplinare

► RAPPORTI CON I MINORI: INVITO IN STUDIO DEI MINORI DURANTE LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI GENITORI.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che convochi ed interroghi presso il proprio studio dei minori in relazione alla delicata causa di separazione dei loro genitori (C.N.F. 28/12/2005, n. 246).

Art. 57.

Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione

1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.
2. L'avvocato deve in ogni caso assicurare l'anonimato dei minori.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Relazione introduttiva

L'art.57 ("rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione") specifica, integra e tipizza, per quanto possibile, i doveri già previsti dall'art.18 nell'ambito dei principi generali e, nello specifico di quest'ultimi per quanto qui di interesse, valorizza, come criteri conducenti nel rapporto, oggi spesso patologico e degenerato, con il mondo dei media quelli dell'equilibrio, della misura, della discrezione, della riservatezza, con il dovere di assicurare in ogni caso l'anonimato dei soggetti minori di età (ed al riguardo, innovando rispetto alla già licenziata bozza del codice, è stato inserito ora il comma 2 in diretta saldatura con il principio già espresso in sede di art.18). La norma in commento non ha poi riprodotto il III canone dell'art.18 del vigente codice deontologico la cui previsione concerneva un comportamento comunque consentito ed entrato nella prassi ("tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con

l'indicazione del proprio nome e ... partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche") e che richiedeva solo una preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine, prescindendo comunque da qualsiasi intervento autorizzativo di quest'ultimo; a reprimere gli abusi, come l'esperienza si è incaricata di confermare, sono sufficienti le previsioni deontologiche in materia di accaparramento di clientela e di corretta informazione.

Giurisprudenza disciplinare

► RAPPORTI CON LA STAMPA E DOVERE DI RISERVATEZZA.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che in numerosi articoli di stampa enfatizzi la propria attività professionale e le proprie competenze, autoreferenziandosi specialista in alcuni settori, spendendo il nome dei clienti e rilasciando dichiarazioni, relative all'attività svolta, che avrebbero dovuto rimanere riservate (C.N.F. 28/12/2005, n. 190).

Viola il dovere di riservatezza proprio della professione forense (art. 9 c.d.), nonché il divieto di sollecitare articoli di stampa o interviste su organi di informazione, spendendo il nome dei propri clienti (art. 18 c.d.), il professionista che, attraverso le pagine di un quotidiano locale, divulghi il contenuto di una sua lettera inviata alla controparte per conto dei propri assistiti. Integra, altresì, violazione dei principi di correttezza e riservatezza, nonché del divieto di pubblicità, propri della professione forense, il professionista che, in ordine al contenuto della predetta missiva, renda ad un giornalista dichiarazioni poi pubblicate su un quotidiano locale, al fine di pubblicizzare la propria attività professionale, utilizzando in tal modo, per la tutela degli interessi dei propri assistiti, strumenti diversi da quelli previsti dall'ordinamento, quali la divulgazione alla stampa di censure e critiche al comportamento della controparte (C.N.F. 06/12/2006, n. 139).

Non comporta alcuna violazione deontologica l'intervista apparsa su un quotidiano quando si escluda "l'intenzionalità" dell'incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche (C.N.F. 13/12/2000, n. 248).

► RAPPORTI CON LA STAMPA E OBBLIGHI DI CONVIVENZA CIVILE.

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante e viene meno al decoro e alla dignità professionale l'avvocato che aggredisca e percuota un giornalista (C.N.F. 13/12/2000, n. 249).

► ATTIVITÀ CONGRESSUALE E DOVERE DI RISERVATEZZA.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e lesivo del divieto di pubblicità il professionista che in congressi internazionali, ad uno dei quali peraltro partecipava come rappresentante di un ordine italiano, distribuisca "*brochures*" magnificanti l'attività svolta dal proprio studio. Il codice deontologico forense, infatti, consente la possibilità di una corretta informazione, come prevista nei canoni 3 e 4 art. 17, ma nel rispetto dei doveri di verità, dignità e decoro propri della classe forense (C.N.F. 05/03/2001, n. 32).

Art. 58.

Notifica in proprio

1. Il compimento di abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito disciplinare.
2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Relazione introduttiva

L'art. 58 ("notifica in proprio") circoscrive e delimita l'illecito disciplinare al solo caso dell'abuso, restandone escluso il mero errore, nell'esercizio della facoltà di notifica in proprio prevista dalla legge.

Art. 59.

Calendario del processo

1. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo civile, ove determinato esclusivamente dal comportamento dilatorio dell'avvocato, costituisce illecito disciplinare.
2. La violazione del comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Relazione introduttiva

L'art. 59 ("calendario del processo") ha dovuto necessariamente tener conto di questa ipotesi disciplinare discendente da una previsione legislativa, invero stravagante, limitando e circoscrivendo l'illecito al comportamento dilatorio dell'avvocato che, in violazione dei generali doveri di correttezza e lealtà processuale, sia causa esclusiva del mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo civile.

Art. 60.

Astensione dalle udienze

1. L'avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando l'astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti.
2. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti.
3. L'avvocato non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.
4. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività né può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Relazione introduttiva

L'art.60 ("astensione dalle udienze") ha mantenuto ferma la previsione del comma 2 - pur nella mutata impostazione del codice di autoregolamentazione che impone l'obbligo della comunicazione a carico di colui che si astiene ma dirigendosi detta comunicazione soprattutto al giudice - volendo con ciò non discostarsi dall'*id quod plerumque accidit* ma soprattutto volendo privilegiare il rapporto di colleganza ed il dovere di informazione tra colleghi.

Giurisprudenza disciplinare

► ASTENSIONE DALLE UDIENZE E
COMPORAMENTO DEL NON ADERENTE.

Pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza e lealtà, oltre che al dovere di colleganza, il professionista che partecipi all'udienza facendo constare a verbale la mancata comparizione a rendere l'interrogatorio del cliente del collega che abbia precedentemente verbalizzato di aderire allo sciopero (C.N.F. 28/12/2000, n. 296).

La normativa in materia di astensione dell'attività professionale prevede che l'avvocato che non intenda aderire alla astensione debba informare il giudice e la controparte, onde permettere a quest'ultima di intervenire e dare atto che intende aderire all'astensione, così evitando danni al cliente. Pertanto l'avvocato che adempie a tale dovere informativo non incorre in alcuna violazione deontologica (C.N.F. 13/12/2000, n. 262).

Il diritto di astenersi dalle udienze così come il diritto di non aderire all'astensione sono istituzionalmente garantiti e devono essere esercitati liberamente dal professionista, nè gli organi istituzionali dell'avvocatura possono intervenire sulla scelta operata se non nei casi in cui l'esercizio del diritto, di lavorare o di astenersi, si attivi con modalità tali da cagionare danni ai colleghi e discredito alla dignità e al decoro dell'avvocatura. È pertanto disciplinarmente rilevante il comportamento del professionista che, non aderendo all'astensione e senza avvertire la controparte, abbia insistito per l'effettuazione della prova per testi, assumendo così un comportamento volto a danneggiare il collega di controparte assente (C.N.F. 23/11/2000, n. 201).

Art. 61.

Arbitrato

1. L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
2. L'avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di riconsunzione degli arbitri previste dal codice di rito.
3. L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
4. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
5. L'avvocato nella veste di arbitro:
 - a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
 - b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;

c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

6. L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

7. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Giurisprudenza disciplinare

► ARBITRATO E FIDUCIA DELLE PARTI.

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante ai sensi degli art. 35, commi 1 e 2 e 6 del codice deontologico, l'avvocato che, nominato in sede contrattuale arbitro unico, pur formalmente sfiduciato da una delle parti, non rinunci all'incarico ricevuto e, anzi, dia corso al procedimento arbitrale emettendo il relativo lodo (C.N.F. 06/12/2006, n. 138).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e autonomia propri della classe forense l'avvocato che, nominato arbitro unico, non comunichi di aver assunto in precedenza un incarico professionale da una delle due parti in causa, ma anzi, successivamente alla nomina, assuma altro incarico professionale dalla medesima parte (C.N.F. 08/11/2001, n. 229).

Non può essere consentito all'avvocato, che abbia già in precedenza conosciuto del processo in qualità di arbitro nominato dalla parte, assumerne la difesa, se non in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, indipendenza e terzietà. Nella specie, l'incolpato aveva ammesso di avere accettato la nomina di arbitro per tutelare le ragioni di credito del proprio cliente - quindi in palese contraddizione con le funzioni di arbitro - e inoltre di avere successivamente impugnato il lodo per riparare alle ingiustizie ed alle nullità della decisioni - e quindi in altrettanto palese contraddizione dei suddetti principi di trasparenza, imparzialità, e indipendenza e terzietà, oltre che del dovere di riservatezza, nonché utilizzando la conoscenza dei fatti processuali acquisiti precedentemente in qualità di arbitro (C.N.F. 7/5/2013, n. 73).

Art. 62.
Mediazione

1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.

2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:

a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;

b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricsuzione degli arbitri previste dal codice di rito.

4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il

suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.

6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Relazione introduttiva

Gli artt. 61 ("arbitrato") e 62 ("mediazione"), nella loro mantenuta simmetria, non registrano, rispetto alle previsioni del codice ancora vigente, significative e sostanziali modifiche, ciò tenendo conto anche che la norma in materia di mediazione (attualmente art. 55 bis) risulta di recente introduzione e che la stessa è stata positivamente valorizzata dall'art.84 del D.L.21/6/2013 convertito nella legge 9/8/2013 n.98.

